

DELIBERA N. 64/12/CSP
ARCHIVIAZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ANTENNA 5 SRL (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE ANTENNA 5)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON
L'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA 538/01/CSP

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.";

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;*

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTO l'atto CONT n. 30/2011, notificato il 7 novembre 2011, alla società ANTENNA 5 SRL, con sede legale a Empoli (Firenze), via 1° Maggio n. 3, esercente l'emittente televisiva locale *Antenna 5*, con cui il Corecom Toscana ha contestato l'inserimento di pubblicità non segnalata nei seguenti programmi:

- Il meglio di Terra Nostra trasmesso il giorno 8 settembre 2010 alle ore 20.27.28 e in replica il giorno 9-10-11 e 12 settembre 2010
- MSC Magazine trasmesso il 6 settembre alle ore 1.03.50 e in replica il 6-7-8-9-10 e 11 settembre 2010;
- Salute network trasmesso il giorno 6-7-8-10-11 e 12 settembre 2010;

in violazione dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

VISTE le memorie giustificative pervenute il 16 dicembre 2011, nelle quali la società dichiara di non essere mai incorsa in sanzioni durante la trentennale attività e di versare attualmente in condizioni economiche modeste in ragione di gravose perdite di bilancio non supportate da introiti pubblicitari adeguati. Riguardo alla violazione contestata la società dichiara che i programmi oggetto di contestazione, MSC Magazine e Salute network, sono programmi con un format già preconfezionato, che vengono diffusi a livello nazionale da varie emittenti su cui non è possibile intervenire. Il programma "Il meglio di Terra Nostra" invece è un programma che è stato interamente autoprodotta raccogliendo i più interessanti servizi proposti nei mesi precedenti. Il programma è un rotocalco alla scoperta di borghi e percorsi enogastronomici della Toscana, in cui la natura del servizio culturale è strettamente connaturata alla

descrizione di luoghi e prodotti tipici presentati dalle persone intervistate, senza però che questi li reclamizzino;

RILEVATO che il Corecom Toscana, con propria proposta del 16 dicembre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per ciascuno dei tre programmi in cui è stata riscontrata la violazione dell'articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 177/05 all'art. 37, comma 1, (Interruzioni pubblicitarie) *<La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali>* e che all'articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP *< La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, ...>* che all'art. 3, comma 2 della delibera 538/01/CSP *< Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>* ;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni pervenute dalla società ANTENNA 5 SRL, esercente l'emittente televisiva *Antenna 5*, in quanto, a una più approfondita valutazione della fattispecie e ad esito della visione delle registrazioni dei programmi è risultato che, nel caso del programma autoprodotto "Il meglio di Terra Nostra", composto da vari servizi giornalistici, la natura informativa è preminente su quella promozionale e la visione di prodotti tipici, anche mostrati sullo schermo e riconoscibili, non è associata all'invito all'acquisto. I programmi MSC Magazine, programma in cui vengono descritti i luoghi toccati dalle varie rotte di crociera e Salute network, programma descrittivo dei servizi offerti dall'omonima agenzia agli operatori del mondo sanitario, invece, sono da considerarsi programmi sponsorizzati; in essi vengono mostrati luoghi e prodotti, ma non vengono mai reclamizzati prodotti o servizi, in particolare non vengono invogliati i telespettatori all'acquisto di pacchetti turistici o di farmaci;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta del Corecom Toscana per la comminazione della sanzione amministrativa relativa all'inserimento di pubblicità non segnalata nei programmi oggetto di contestazione che nel caso di MSC Magazine e Salute Network risultano programmi sponsorizzati, mentre il programma "Il meglio di

Terra Nostra”, composto da vari servizi giornalistici in cui l’informazione è preminente rispetto alla presentazione del prodotto e alla sua pubblicizzazione in quanto il telespettatore non viene mai invitato all’ acquisto;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell’articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05 in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell’articolo 29 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

L’archiviazione del procedimento istruito dal CORECOM TOSCANA di nei confronti della Società ANTENNA 5 SRL, con sede legale a Empoli, via 1° Maggio n. 3, esercente l’emittente televisiva locale *Antenna 5*, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma 29 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola